

Certificazione Unica (CU) anno imposta 2018

Con la presente si ricorda che **entro il prossimo 7 marzo 2019** scade il termine per provvedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni relative alle retribuzioni, ai compensi e ai dividendi corrisposti ai percipienti nell'anno 2018. Successivamente, il cliente dovrà rilasciare al percipiente copia delle suddette **Certificazioni Uniche entro il 31 marzo 2019**.

Istruzioni per i clienti di cui lo Studio gestisce la contabilità

Per i clienti che hanno dato mandato allo Studio per la gestione della contabilità, **lo Studio si occuperà autonomamente della parte che riguarda il lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**, e cioè degli elementi conosciuti, che nascono e derivano dalla contabilità.

I clienti che hanno dipendenti in essere nell'anno 2018, **dovranno far pervenire direttamente al proprio Consulente del Lavoro, e non al nostro Studio**, copia dei modelli F24 quietanzati relativi alle ritenute riguardanti il lavoro dipendente e assimilato (Codici Tributo: 1001, 1004, 1012, 3802, 3848, 3847 etc.).

Istruzioni per i clienti che gestiscono la propria contabilità in azienda

Per chi lo richiederà **conferendo l'incarico** mediante sottoscrizione del mandato (allegato 4) lo Studio potrà predisporre ed inviare la CU entro il **07 marzo 2019** solo se verranno predisposti e trasmessi ai seguenti indirizzi mail: **francesca.sega@slt.vr.it** e **anna.benatti@slt.vr.it** i due fogli Excel reperibili al link in calce:

1. Il primo foglio Excel destinato all'acquisizione dei dati anagrafici dei percipienti.
2. Il secondo foglio Excel che accoglie i dati di carattere fiscale relativi ai compensi /provvigioni/corrispettivi corrisposti nel 2018.
3. Nel terzo è indicata la legenda delle causali relative alla tipologia della ritenuta da utilizzare nella compilazione della colonna M del foglio 2 di cui sopra.
4. Nel quinto allegato vi sono le istruzioni ministeriali per maggiori approfondimenti.

I clienti che hanno dipendenti in essere nell'anno 2018, **dovranno far pervenire**

direttamente al proprio Consulente del Lavoro, e non al nostro Studio, copia dei modelli F24 quietanzati relativi alle ritenute riguardanti il lavoro dipendente e assimilato (Codici Tributo: 1001, 1004, 1012, 3802, 3848, 3847 etc.).

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Nel raccomandare la massima attenzione nella fase di compilazione elenchiamo di seguito alcune importanti avvertenze:

1. **Non modificare assolutamente la struttura del file Excel rinominando, eliminando o aggiungendo colonne;**
2. In linea di massima, salvo casi particolari, **sono da compilare solamente le colonne evidenziate;**
3. I singoli campi devono contenere solamente **numeri e lettere e non formule o altri formati;**
4. Verificare la correttezza dei dati inseriti: Codice Fiscale, Importi, Ritenute, ecc.; un'eventuale errore di battitura comporta lo scarto del file.

E' richiesta da parte Vostra il rispetto dei termini di consegna della documentazione allo Studio perché in caso di errori non è previsto l'istituto del Ravvedimento Operoso per eventuali sanzioni constatate dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile, in caso di errore, trasmettere una nuova Certificazione Unica **entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista**, per cui **entro il 12 marzo 2019**. Dopo tale data in caso di errore, come anche nel caso di omessa o tardiva presentazione, si applica la sanzione di € 100,00 per ciascuna certificazione.

Pertanto dovranno pervenire allo Studio nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre il 25/02/19**:

- a mezzo posta elettronica alla mail **francesca.sega@slt.vr.it** e **anna.benatti@slt.vr.it** i due file Excel compilati;
- Scheda contabile *Erario c/ritenute*;
- Copia dei modelli F24 quietanzati di versamento delle ritenute dal 01/01/2018 al 16/01/2019 (codice tributo 1040);
- Copia delle fatture di acquisto a cui si riferisce la ritenuta operata e versata;
- Copia delle fatture di acquisto ricevute da soggetti che hanno applicato il regime dei minimi o il regime forfetario. Si fa presente infatti che, sebbene alcuni compensi di lavoro autonomo non siano soggetti a ritenuta, l'ammontare corrisposto va comunque indicato nella Certificazione Unica;
- Copia dei verbali di distribuzione degli utili oltre la copia di eventuali ritenute versate (cod. 1035).

***Per scaricare gli allegati cliccare sui seguenti link :**

1 STANDARD CRT_DATI_COMPENSO_

2 STANDARD CRT_DATI_ANAGRAFICI_PERCIPIENTE_

3 - Elenco codici

CU_istr_2019

Mandato CU

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.